



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

Viale Trastevere 76/A 00153 ROMA

Telefono + 39 06.5849.2953/06.5849.2778, fax + 39 06.5849.3683

e-mail: DGEFID@postacert.istruzione.it

sito internet: <http://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all>

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di un servizio di supporto e accompagnamento nell'utilizzo dei *social media*, in coerenza con le azioni #31 e #32 del Piano nazionale per la scuola digitale

(**CIG**): 7871157C3A

(**CUP**): B89E19000140001



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

Sommario

PREMESSA	4
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO	4
ART. 2 – GRUPPO DI LAVORO	5
ART. 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO	5
ART. 4 – PIANO DI LAVORO	6
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO	7
ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA	7
ART. 7 – AGGIUDICAZIONE	7
ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO	7
ART. 9 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	8
ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI	8
ART. 11 – TEMPISTICA	8
ART. 12 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA	9
ART. 13 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO	9
ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	10
ART. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	10
ART. 16 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI	11
ART. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 18 – MODALITÀ DI PAGAMENTO	12
ART. 19 – VERIFICHE INTERMEDIE – PENALE PER RITARDI	13
ART. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA	13
ART. 21 – SOSPENSIONE	14
ART. 22 – RECESSO	15
ART. 23 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO	15
ART. 24 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLA PRESTAZIONE – VARIANTI	16
ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	16



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 26 – EFFICACIA	16
ART. 27 – RINVIO	16



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina l'esecuzione del contratto relativo a un servizio di supporto e accompagnamento nell'utilizzo dei *social media*, in coerenza con le azioni #31 e #32 del Piano nazionale per la scuola digitale a valere sulle risorse stanziato, per l'anno 2019, sul capitolo 2007 "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale", dall'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – a titolarità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 marzo 2019, n. 279.

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento di un servizio di supporto e accompagnamento nell'utilizzo dei *social media*, in coerenza con le azioni #31 e #32 del Piano nazionale per la scuola digitale, al fine di promuovere una capillare diffusione sul territorio dei principi e degli obiettivi di innovazione didattica e digitale delle scuole, anche attraverso i *social media* con il racconto delle buone pratiche nazionali delle scuole ovvero la promozione di progetti di didattica innovativa e digitale sui temi legati al Piano nazionale per la scuola digitale.
2. Tale servizio ha come obiettivo primario la pianificazione strategica e la diffusione, su tutto il territorio nazionale, delle politiche e delle finalità del Piano nazionale per la scuola digitale tra le istituzioni scolastiche ed educative statali ed è volto, principalmente, a promuovere fra tutti i soggetti che fanno parte della comunità scolastica lo sviluppo di conoscenze, competenze e abilità riferibili alle tematiche del digitale, attraverso il supporto nell'utilizzo dei *social media*. A tal fine, è necessario sviluppare supporto per lo sviluppo di una strategia di innovazione didattica e digitale attraverso la disseminazione delle pratiche nazionali delle scuole ovvero la promozione di progetti di didattica innovativa e digitale.

Attività richieste:

1. mappatura delle esigenze di comunicazione e diffusione, su tutto il territorio nazionale, delle politiche e delle finalità del Piano nazionale per la scuola digitale;
2. definizione di un piano strategico per l'utilizzo dei *social media* per le finalità del Piano nazionale per la scuola digitale;
3. definizione delle singole attività e dei contenuti da proporre (redazione di schede sintetiche);
4. redazione di un documento-guida descrittivo della metodologia che si intende realizzare per le attività di supporto e accompagnamento;
5. redazione di un documento riassuntivo delle metodologie adottate per svolgere il supporto e l'accompagnamento delle azioni riferite al Piano nazionale per la scuola digitale, comprensivo di grafica e prodotti multimediali;
6. redazione di *report* delle principali soluzioni adottate;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

7. presentazione dei principali risultati, corredati da grafici e tabelle di facile lettura;
8. redazione di una sintesi conclusiva delle attività svolte e degli impatti prodotti.

ART. 2 – GRUPPO DI LAVORO

1. Per l'espletamento del servizio è richiesto un gruppo di lavoro articolato in relazione alle attività di supporto descritte nell'articolo 1 del presente capitolato. Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate il gruppo di lavoro, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie a realizzarle, deve essere costituito, al minimo e a pena di esclusione, dalle seguenti professionalità:
 - a) n. 1 *Project manager senior*/coordinatore, con una esperienza non inferiore a 5 anni nel settore relativo alla ideazione, progettazione e direzione nel campo del digitale, della tecnologia e altri mezzi di comunicazione a impatto sociale per il quale è richiesto un impegno di almeno 150 giornate/uomo per l'intera durata del servizio;
 - b) n. 1 *Social media manager senior*, giornalista professionista con almeno 5 anni di esperienza nella gestione dei canali *social media*, *digital media* e *social network* al fine di organizzare e portare a termine attività di diffusione, creazione e gestione di un piano editoriale, per il quale è richiesto un impegno di almeno 150 giornate/uomo per l'intera durata del servizio;
 - c) n. 1 *Community manager junior* con almeno 3 anni di esperienza nella gestione e nello svolgimento dei correlati compiti di progettazione della struttura e di realizzazione delle relative attività, per il quale è richiesto un impegno di almeno 100 giornate/uomo per l'intera durata del servizio;
 - d) n. 1 grafico con esperienza nel settore della grafica e della comunicazione, gestione dei mezzi di comunicazione e dei *media*, per il quale è richiesto un impegno di almeno 100 giornate/uomo per l'intera durata del servizio.
2. È richiesta l'indicazione delle qualifiche professionali, dei titoli di studio, delle esperienze professionali e dell'impegno annuo previsto di ciascun componente del gruppo di lavoro, nonché i *curricula vitae* da presentarsi in sede di gara (all'interno della busta B) con le generalità oscurate secondo le modalità e la forma indicate nel disciplinare di gara, salva la successiva necessaria indicazione delle generalità in caso di aggiudicazione della procedura di gara.
3. È possibile, in sede di offerta, prevedere elementi migliorativi con specifico riferimento al gruppo di lavoro.

ART. 3 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL GRUPPO DI LAVORO

1. A tutti i componenti il gruppo di lavoro è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana e un'ottima conoscenza della lingua inglese.
2. Il gruppo deve essere dotato di autonoma strumentazione informatica per tutta la durata del servizio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

3. Il gruppo di lavoro deve svolgere le attività principalmente presso la sede del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Roma).
4. Qualora, durante lo svolgimento del servizio, l'affidatario debba sostituire uno o più componenti il gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta all'amministrazione aggiudicatrice, indicando i nominativi e i *curricula vitae* dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
5. L'eventuale sostituzione di componenti il gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano requisiti e *curricula vitae* di valore analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione deve essere preventivamente valutata ed autorizzata dall'amministrazione.
6. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la sostituzione del personale impegnato nell'erogazione del servizio, motivando la richiesta. Il *curriculum vitae* del soggetto proposto in sostituzione deve pervenire alla amministrazione aggiudicatrice entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di sostituzione; l'amministrazione aggiudicatrice entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del *curriculum vitae* accetta la sostituzione o invia motivato diniego. Eventuali integrazioni alla composizione del gruppo di lavoro possono avvenire esclusivamente previa autorizzazione della amministrazione aggiudicatrice.
7. Al personale facente parte del gruppo di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.

ART. 4 – PIANO DI LAVORO

1. L'aggiudicatario, entro venti giorni dalla data di stipula del contratto, deve tradurre l'offerta tecnica in un piano di lavoro generale che deve riportare in modo analitico la pianificazione dell'esecuzione del servizio in termini di:
 - contenuti delle attività, obiettivi e risultati attesi;
 - metodologie, tecniche e strumenti di lavoro da utilizzare;
 - tempistica di produzione;
 - modalità di gestione e coordinamento del progetto comprensive della distribuzione delle attività tra i componenti del gruppo di lavoro, delle soluzioni logistiche ed organizzative, nonché delle forme e degli strumenti di interazione con l'amministrazione aggiudicatrice e con i diversi soggetti coinvolti;
 - calendario di massima di tutte le attività previste per l'intera durata del servizio e la pianificazione esecutiva delle attività nonché il numero minimo di interventi sul campo.
2. L'amministrazione aggiudicatrice, entro venti giorni dalla sua consegna, comunica l'approvazione del piano di lavoro o la richiesta di eventuali integrazioni.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO

1. L'incarico ha la durata di 12 mesi, con decorrenza dalla data di efficacia del contratto.
2. L'aggiudicatario, anche dopo la scadenza contrattuale, per un tempo massimo di quattro mesi, è tenuto, per il tempo necessario richiesto e senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, a fornire integrazioni ai rapporti conclusivi presentati e/o a recepire osservazioni formulate da parte dell'amministrazione.

ART. 6 – IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo posto a base di gara è fissato in € 144.000,00, oltre I.V.A. come per legge, per l'espletamento del servizio, comprensivo di tutti gli oneri. Non sono ammesse offerte in aumento.
2. I costi della sicurezza sono pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi della determinazione della ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008.
3. L'importo complessivo stimato del presente appalto, ai sensi dell'articolo 35, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 e relativo all'intera durata del contratto, e quindi comprensivo dell'incremento del quinto d'obbligo, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016 è pari a euro 172.800,00.
4. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi affidati con il presente appalto. Il prezzo offerto in sede di gara è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, pertanto si esclude la revisione dei prezzi. Alla scadenza del contratto è esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
5. Il servizio oggetto della presente procedura di gara è finanziato con fondi ordinari a valere sul capitolo 2007 "Spese per l'innovazione digitale e didattica laboratoriale" del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2019.

ART. 7 – AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto è aggiudicato con la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), e comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La procedura è condotta attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati ad operare sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione e secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara cui si rinvia.
3. L'aggiudicazione è effettuata, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto, secondo quanto previsto dal sistema di *e-Procurement* della pubblica amministrazione, è stipulato per scrittura privata attraverso l'invio a sistema del documento di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

stipula sottoscritto con firma digitale dalla amministrazione aggiudicatrice, da integrarsi con apposito contratto, non generato dal sistema informatico, contenente specifiche disposizioni.

2. Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della richiesta di offerta (RdO) predisposta dall'amministrazione e i dati dall'offerta aggiudicata in via definitiva.
3. Il contratto si intende validamente perfezionato nel momento in cui, dopo che il documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema, vengono sottoscritte anche le specifiche integrazioni contrattuali ai sensi del comma 1.
4. Qualora sopraggiunga un evento imprevedibile o che renda dannosa la conclusione del contratto, o per esigenze di tutela dell'interesse pubblico, fino a quando non è stipulato il contratto medesimo, il dirigente responsabile, può motivatamente revocare il procedimento di aggiudicazione. Ogni altra disposizione è contenuta nel bando e nel disciplinare di gara.

ART. 9 – GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia degli impegni assunti, l'aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, dovrà costituire a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016 e con le modalità ivi stabilite – una garanzia definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale complessivo stimato per l'intero periodo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 103, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016, nelle ipotesi di ribasso superiore al 10 per cento.
2. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità dell'articolo 103, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni dovute, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'amministrazione aggiudicatrice a seguito di regolare verifica o collaudo, e sempre che non pendano controversie.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o collaudo da parte dell'amministrazione, conformemente al disposto dell'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Non è prevista la revisione del corrispettivo.

ART. 11 – TEMPISTICA

1. Per ogni azione connessa al raggiungimento degli obiettivi, l'aggiudicatario deve rispettare la tempistica formulata nell'offerta e nel successivo piano di lavoro con le eventuali ulteriori prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 12 – OSSERVANZA DI NORME PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E A TUTELA DELLA MANO D'OPERA

1. L'aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio. Esso è obbligato a osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza.
2. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'amministrazione, sollevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente capitolato, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito. Ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Al personale impiegato dall'aggiudicatario è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicatario per tutta la durata del servizio nei riguardi di tutte le amministrazioni beneficiarie del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'aggiudicatario.

ART. 13 – PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, generati dall'affidatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva dell'amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

2. L'aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. Nel caso in cui fra i prodotti vi siano applicazioni informatiche, dovranno essere consegnati anche le sorgenti dei programmi.
3. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modificazioni ed integrazioni, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

ART. 14 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari (ivi compresa l'autonoma strumentazione informatica e la linea telefonica necessaria per l'espletamento del servizio), mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente capitolato, nonché alle istruzioni fornite dall'amministrazione.
2. L'aggiudicatario avrà accesso ai locali ed alla documentazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previa autorizzazione della stessa.
3. I professionisti impiegati dall'aggiudicatario sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
4. Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri e obblighi:
 - tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
 - tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
 - la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio dell'amministrazione, sentite le altre amministrazioni coinvolte, non risultassero eseguiti a regola d'arte e conformemente all'offerta tecnica;
 - le spese occorrenti per allontanare e sostituire i professionisti ritenuti inadatti dall'amministrazione ai sensi del presente articolo;
 - l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente all'amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

2. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché, dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetta.
4. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, al rispetto del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto. I dati, gli elementi e ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'amministrazione aggiudicatrice esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto affidatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

ART. 16 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE – INIZIO DELLE PRESTAZIONI

1. Per la massima fluidità ed efficacia dei rapporti reciproci nell'esecuzione del presente affidamento, al momento della stipula del contratto, l'aggiudicatario indicherà un direttore dell'esecuzione che costituirà il referente per le comunicazioni inerenti il servizio.
2. Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, l'amministrazione verificherà il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso l'individuazione del soggetto referente per l'esecuzione del contratto.
3. L'amministrazione aggiudicatrice richiederà periodicamente all'operatore aggiudicatario l'emissione di un documento di stato di avanzamento lavori (c.d. SAL) da sottoporre all'approvazione del responsabile del procedimento ai fini del pagamento degli importi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità descritte dall'articolo 18 del presente capitolato.
4. Ogni altra modalità ritenuta necessaria sarà, eventualmente, definita nella fase contrattuale.
5. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dall'amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'aggiudicatario non adempia, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo, ferma restando la responsabilità del controllo della regolare esecuzione contrattuale in capo al direttore dell'esecuzione.
6. L'amministrazione è deputata all'approvazione del piano di lavoro di cui all'articolo 4 del presente capitolato, delle eventuali revisioni, della pianificazione periodica delle attività, nonché degli stati di avanzamento lavori periodici. Ciò avverrà mediante la costante verifica, validazione e approvazione, da parte dell'amministrazione, della qualità del servizio, dei semilavorati e dei prodotti finiti (*deliverable*), del rispetto dei tempi previsti nello svolgimento delle attività svolte. Gli esiti di tali verifiche saranno comunicati all'amministrazione aggiudicatrice.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 sia nei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
2. L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
4. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto a dichiarare all'amministrazione gli estremi identificativi de/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'aggiudicatario entro 7 giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 7871157C3A e il seguente CUP B8gE19000140001.

ART. 18 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Si prevede di effettuare i pagamenti per ogni stato di avanzamento in relazione ad ognuno dei quali l'amministrazione erogherà l'importo da contratto, con le seguenti modalità, salvo diverse specificazioni contenute nel contratto:
 - a) acconto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale all'approvazione del piano di lavoro indicato nell'articolo 4 del presente capitolato e dietro presentazione di polizza fideiussoria di pari importo;
 - b) erogazione dei compensi fino all'80 per cento del corrispettivo, con cadenza quadrimestrale, in rate posticipate e commisurate allo stato di avanzamento dei lavori, dietro presentazione delle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

relazioni semestrali di attività, di regolare fattura e relativa certificazione di spesa da parte dell'impresa aggiudicataria e previo accertamento e verifica dell'attività svolta;

- c) erogazione del restante 10 per cento, a saldo dell'importo contrattuale, a presentazione della documentazione di chiusura del servizio in questione e a conclusione del periodo previsto per il servizio oggetto del presente bando, e a seguito della verifica definitiva o collaudo.
2. Ogni altra modalità viene definita in sede contrattuale. La liquidazione di ogni importo avviene, a presentazione di regolare fattura elettronica, validata dal responsabile nominato dall'amministrazione, entro 30 giorni dal suo ricevimento.
3. La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all'aggiudicatario. Tale modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate nelle fatture.

ART. 19 – VERIFICHE INTERMEDIE – PENALE PER RITARDI

1. L'amministrazione valuta l'operato svolto e i tempi impiegati per le varie azioni e si riservano, altresì, durante tutto il corso di esecuzione del contratto, di indicare all'amministrazione aggiudicatrice e all'aggiudicatario eventuali modifiche e integrazioni del progetto stesso. L'aggiudicatario è obbligato ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale aggiudicato.
2. Inoltre, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni dell'amministrazione. Qualora l'aggiudicatario si rifiuti di provvedere, l'amministrazione provvederà all'applicazione delle penali ed, eventualmente, potrà provvedere con altra ditta, imputando i costi all'aggiudicatario stesso.
3. Ai sensi dell'articolo 113-bis del d.lgs. n. 50 del 2016, nel caso di ritardi rispetto alla tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con l'amministrazione aggiudicatrice, non imputabili alla stessa amministrazione, sarà applicata nei confronti dell'aggiudicatario una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,3‰ dell'importo complessivo del presente affidamento fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell'amministrazione, dallo stato di avanzamento successivo al verificarsi dell'inadempimento o dalla fideiussione, salva in ogni caso, la facoltà per l'amministrazione di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

ART. 20 – CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva e impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'amministrazione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

2. Il contratto si intenderà, inoltre, automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente, in applicazione dell'articolo 17 del presente capitolato.
3. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
 1. sostituzione non autorizzata dei componenti del gruppo di lavoro;
 2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
 3. violazione dell'obbligo di riservatezza;
 4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
 5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
 6. fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'aggiudicatario;
 7. gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da comportare l'irrogazione di penali superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale.
4. La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'amministrazione fornirà per iscritto all'aggiudicatario, tramite comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata. La risoluzione dà diritto all'amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell'affidatario nonché sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì all'amministrazione il diritto di affidare a terzi l'esecuzione del servizio, in danno dell'affidatario con addebito ad esso del costo sostenuto in più dall'amministrazione rispetto a quello previsto.

ART. 21 – SOSPENSIONE

1. Ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto, è redatto apposito verbale a cura del direttore dell'esecuzione del contratto con l'intervento dell'aggiudicatario.
2. La sospensione dell'esecuzione della prestazione può altresì essere disposta dal responsabile del procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall'articolo 107, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

ART. 22 – RECESSO

1. L'amministrazione aggiudicatrice può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purchè regolarmente effettuata, comprensiva delle spese sostenute, rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione, all'amministrazione, della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute. Le modalità e i tempi di liquidazione del pagamento sono quelli previsti dagli articoli 17 e 18 del presente capitolato.

ART. 23 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del d.lgs. n. 50 del 2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
2. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30 per cento dell'importo contrattuale.
3. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso l'amministrazione aggiudicatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. L'aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione dell'amministrazione purché:
 - a) l'affidatario del subappalto assicuri i requisiti previsti dal disciplinare di gara;
 - b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.
6. L'amministrazione aggiudicatrice non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'amministrazione medesima entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, redatte secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) del presente capitolato, emesse dal subappaltatore.
7. È vietata la cessione totale o parziale del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 24 – AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLA PRESTAZIONE – VARIANTI

1. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di richiedere, quando ne ricorrano i presupposti, l'eventuale aumento o diminuzione della prestazione, nei limiti del 20 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016.
2. In ogni caso l'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'amministrazione e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'aggiudicatario maggiori oneri.

ART. 25 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Il contratto che verrà stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Roma. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ART. 26 – EFFICACIA

1. Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per l'aggiudicatario dal momento in cui viene comunicata l'offerta, mentre lo sono per l'amministrazione aggiudicatrice dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione del contratto da parte degli organi di controllo.

ART. 27 – RINVIO

1. La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nella richiesta di offerta (*RdO*), nel presente capitolato e nel disciplinare allegati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale*

2. Per tutto quanto non previsto specificamente dai suddetti documenti e dal presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Simona Montesarchio'.

Documento firmato digitalmente